

rispettivi Governi. I loro commissari ebbero bensì incarico di trattare, secondo le istruzioni che avevano ricevute dai loro Governi, le basi generali dell'estensione di quella convenzione alla marina da guerra, ma colla riserva di riferirne ai rispettivi Governi per la loro approvazione.

Ora io debbo dichiarare che fino a questo momento la presidenza di quella Commissione, che risiede presso il Governo svizzero, non ha presa ancora l'iniziativa affinché quel progetto di convenzione ottenga la definitiva ratifica.

A me parrebbe quindi conveniente di aspettare che quella convenzione sia ratificata da tutte le potenze le quali concorsero a formularla od aderirono alla prima convenzione, giacchè essa non è entrata finora nel diritto internazionale; e lo stabilire noi per i primi una giurisprudenza speciale senza la reciprocità, mi parrebbe poco riguardevole verso gli altri contraenti.

Per parte mia io non ho alcuna difficoltà, anche a nome del Governo, di dichiarare che si potrebbe esaminare la questione, quando la convenzione fosse stata ratificata da tutte le potenze firmatarie della primitiva convenzione. E se questa dichiarazione può appagare l'onorevole Palasciano, io lo pregherei a ritirare i suoi emendamenti, salvò a ripresentarli quando la convenzione sia ratificata.

PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatielli ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Mentre io mi sento trascinato a prendere parte a questa discussione importante, guarentisco alla Camera che mi limiterò a poche parole. Io parlo per esprimere un desiderio agli onorevoli nostri colleghi della Commissione, ed aveva anche intenzione di parlare per formulare una domanda all'onorevole guardasigilli; ma essendo egli assente (e sento per causa giusta e superiore), la mia domanda si convertirà in un desiderio al quale egli risponderà, spero, alla sua volta in una delle venture tornate.

Dico del desiderio che mi piace sottoporre agli onorevoli colleghi della Commissione. Giova rammentare come il Codice penale che ci si propone oggi per la marina, e che sarà il primo Codice penale marittimo italiano, altro per la parte generale non è, a confessione del Ministero che lo propone e della Commissione che lo ripropone, se non che una seconda edizione nemmeno riveduta e corretta del Codice penale militare comune, salvo le aggiunte rese indispensabili dalla specialità della materia. Mosso da questa considerazione, l'onorevole Corrado con un discorso improntato di pratica opportunità, e con quel calore che viene dall'affetto, proponeva ieri che si prendesse quest'occasione per introdurre nel nuovo Codice penale marittimo quelle riforme che l'esperienza ha ormai chiarite necessarie nel Codice penale militare comune.

Dichiaro francamente che concordo colla più gran

parte degli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado. Mi pare che non si possa discutere sul serio riguardo ad alcuni punti, come sono i seguenti: a) la detrazione del tempo della custodia preventiva dalla pena, detrazione che l'onorevole Corrado vorrebbe resa obbligatoria ed estesa anche ai casi di reati puniti con reclusione militare; b) la circostanza dell'ebbrezza completa e non maliziosamente procurata, da riporre fra le cause diminuenti d'imputazione, e ciò non ostante le argute riflessioni dell'onorevole Fambri, le quali, se fossero vere, sarebbero vere egualmente per la legge militare eccezionale e per la legge penale comune: lo che non vorrebbe essere sostenuto da alcuno, quantunque leggermente versato in queste materie.

c) Non mi pare altresì che lungamente si possa discutere sull'accettare o no la proposta, che la provocazione abbia a considerarsi, anche pel militare, come causa diminvente l'imputazione, anche quando non costituisca un vero e proprio reato del superiore. d) Così è della distinzione che l'onorevole Corrado vorrebbe introdotta tra i casi di agguato e d'impeto nelle vie di fatto contro i superiori. e) Lo stesso si dica dell'opportunità d'infliggere in taluni casi di diserzione il solo carcere militare, e di rilasciarne altri alla competenza dei comandanti di corpo, e a pene disciplinari; f) così la lieve modificazione che l'onorevole Corrado vorrebbe introdotta nell'articolo 170 del progetto in discussione; g) e la dichiarazione che vorrebbe aggiunta alla definizione della prevaricazione, esserne cioè estremo, necessario il danno effettivo.

h) Così è evidente, a mio credere, la giustizia e la convenienza che si esiga l'assistenza d'ambe le parti, non soltanto del pubblico Ministero, a quei sorteggi che si richiedono per la composizione dei tribunali militari.

Io approvo questi emendamenti proposti dall'onorevole Corrado, e mi sottoscrivo altresì al concetto generale che lo ha mosso a proporli. Anzi, mi dolgo che la Commissione non l'abbia prevenuto, e ci sia stata avvara degli altri emendamenti, che ci dice di avere preparati e studiati. Imperocchè mi sembra che contenga una parte di vero, ma non sia sufficiente la ragione alla quale la Commissione si arrese, e che, dalle parole dell'onorevole Mazzarella, parrebbe averla determinata ad insistere nel suo rifiuto.

Nè mi pare sufficiente quella ragione, la quale consiste nel dire che noi non dobbiamo creare una ineguaglianza di trattamento penale fra le nostre forze di mare e quelle di terra.

Non mi pare sufficiente questo motivo; imperocchè, o signori, prescindendo dalle considerazioni esposte dall'onorevole Corrado e da ogni altra considerazione, mi sembra che non sarebbe malagevole lo sfuggire a un'obiezione, la quale infine non è che di convenienza.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado,